



Provincia di Brescia

S T A T U T O

dell'Unione di Comuni Lombarda

Cimbergo Paspardo

INDICE

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Sede dell'Unione
- Art. 4 Scioglimento dell'Unione
- Art. 5 Recesso dall'Unione
- Art. 6 Recesso da un servizio
- Art. 7 Fusione

TITOLO II ORDINAMENTO STRUMENTALE

- Art. 8 Organi dell'Unione
- Art. 9 Assemblea dell'Unione
- Art. 9 bis Decadenza e dimissioni dei componenti dell'Assemblea
- Art. 10 Competenza della giunta
- Art. 11 Funzionamento della giunta
- Art. 12 Presidente e giunta dell'Unione
- Art. 13 Competenze della/del presidente
- Art. 14 Decadenza e revoca della/del presidente e della giunta
- Art. 14 bis Il Vicepresidente
- Art. 15 Incompatibilità per i membri degli organi dell'Unione
- Art. 16 Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 17 Controllo sugli atti dell'Unione

TITOLO III PARTECIPAZIONE

- Art. 18 Criteri generali
- Art. 19 Consultazioni

TITOLO IV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

- Art. 20 Rapporti con i Comuni componenti l'Unione

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

- Art. 21 Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 22 Personale dell'Unione
- Art. 23 Stato giuridico e trattamento economico del personale

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 24 Ordinamento
- Art. 25 Risorse finanziarie
- Art. 26 Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione
- Art. 27 Attività finanziaria
- Art. 28 Bilancio
- Art. 29 Rendiconto
- Art. 30 Controllo interno
- Art. 31 Revisione economico - finanziaria
- Art. 32 Controllo di gestione
- Art. 33 Tesoreria
- Art. 34 Economato

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

- Art. 35 Personale
- Art. 36 Segretario dell'Unione
- Art. 37 Adozione e modifiche allo Statuto
- Art. 38 Entrata in vigore
- Art. 39 Norma finale

STATUTO

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. L'Unione di Comuni Lombarda Cimbergo Paspardo in seguito chiamata "Unione" è costituita, ai sensi dell'art 18 l.r 19/2008 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267. L'unione è costituita a tempo indeterminato e comunque per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni.
2. L'Unione fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della regione Lombardia e della provincia di Brescia ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.
3. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di Cimbergo e Paspardo.
4. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
5. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
6. L'Unione può presentare richiesta per accedere ai contributi regionali relativi a funzioni e servizi ad essa trasferiti.

Art. 2

Finalità

1. L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico - finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma unificata per i comuni aderenti le seguenti funzioni fondamentali:
 - **Lettera A:**
Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo
 - **Lettera B:**
Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale
 - **Lettera C:**
Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente
 - **Lettera D:**
Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
 - **Lettera E:**
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
 - **Lettera F :**
L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi
 - **Lettera G :**
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione
 - **Lettera H:**
Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
 - **Lettera I:**
Polizia municipale e polizia amministrativa locale
 - **Lettera L:**
Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale
 - **Lettera L bis:**
servizi in materia statistica

oltre ai seguenti servizi non fondamentali:

- 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale;
- 06.01 sport e tempo libero;
- 06.02 Giovani;
- 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo;
- 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità (S.U.A.P., farmacie comunali, affissioni e pubblicità);

All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione, modificativa del presente statuto, adottata dai consigli comunali con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati

2. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali all'amministrazione.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
4. I rapporti con i comuni limitrofi, la Comunità Montana, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art. 3

Sede dell'Unione

1. L'unione ha sede presso il Municipio di Paspardo.
2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali ; il presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
3. Presso la sede, la Giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 4

Scioglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun consiglio comunale dei comuni componenti con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.
3. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle giunte dei comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; le giunte comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
4. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune che lo vede inserito nella propria pianta organica. Il personale assunto direttamente dall'Unione, nel caso di scioglimento, verrà trasferito nella dotazione organica dei Comuni, previo modifica delle rispettive piante organiche, con gestione in convenzione del personale stesso ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000. Il relativo costo verrà ripartito fra i Comuni in base al numero delle ore di servizio prestate in ciascun Comune.

Art. 5

Recesso dall'Unione

1. Il recesso, di cui all' art. 18, c. 4, della l.r. n. 19/2008, esercitato prima del termine di 10 anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quota pari al 30% dell'importo complessivo dei contributi statali e regionali, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.
2. L'assemblea dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla base di una adeguata valutazione dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale, conferito all'Unione dal Comune

recedente, debba essere riassegnato al comune.

3. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale percepito dall'Unione e rinuncia anche a ogni contributo, sovvenzione o rimborso di spesa ordinaria o straordinaria percepita dall'Unione. Il recesso, deliberato dal comune recedente entro il 30 Giugno, subordinato alla presa d'atto da parte dell'Assemblea dell'Unione, ha effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 6

Recesso da un servizio

1. Ciascun Comune può esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole funzioni e/o servizi trasferiti, assumendo apposita deliberazione consiliare entro il 30 giugno, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso, subordinato alla presa d'atto da parte dell'Assemblea dell'Unione, ha effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.
2. Con la stessa deliberazione di presa d'atto l'Assemblea stabilirà il recupero secondo i criteri di cui all'articolo 5 comma 1, limitando l'applicazione ai soli contributi statali e regionali relativi ai singoli servizi oggetto di recesso, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.
3. In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui pianta organica risulta inserito, ovvero secondo quanto prevista nella convenzione che ha disciplinato il trasferimento presso l'Unione.
4. Se il recesso di un Comune da uno o più servizi trasferiti, dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal r.r. 2 del 27 luglio 2009 e la conseguente perdita dei contributi di cui l'Unione beneficia, si accolla a carico del Comune recedente una quota pari al 50% del contributo regionale risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

Art. 7

Fusione

1. L'Unione può addivenire alla fusione tra i Comuni aderenti. Nell'atto di fusione verrà individuata la sede del nuovo ente. Rientra nelle facoltà dell'Unione qualunque iniziativa propedeutica al procedimento di fusione tra gli enti aderenti, quali, ad esempio svolgere o commissionare, studi, ricerche, analisi, raccolte dati e simulazioni relative alla fusione
2. La proposta dell'atto di fusione, nel rispetto dei principi di partecipazione, avverrà su proposta dei consigli comunali dei comuni aderenti nei modi stabiliti dalla legge regionale e statale.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8

Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
 - la Giunta
 - il Presidente
 - l'Assemblea.

Art. 9

Assemblea dell'Unione

1. L'Assemblea è composta dai n. 6 Consiglieri Comunali 3 per ogni Comune eletti da ogni singolo Consiglio Comunale.
- 1.bis Deve essere garantita, se presente nei Consigli di ogni singolo Comune, la minoranza. Diversamente verranno eletti quali membri dell'Assemblea unicamente rappresentanti di maggioranza. Il tutto senza oneri aggiuntivi, ai sensi della normativa vigente in materia di cumulo tra emolumenti dovuti agli amministratori locali e ai limiti massimi di spesa di cui articolo 4 e art. 18, della l.r. n 19/2008.
2. Ciascun Sindaco dei Comuni partecipanti all'Unione può delegare un assessore del proprio Comune a partecipare a singole sedute dell'Assemblea.

3. Sono di competenza dell'Assemblea dell'Unione:
- approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
 - adozione, durante l'esercizio, di tutti gli atti necessari a garantire gli equilibri ed il pareggio, comprese le variazioni al bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
 - approvazione del rendiconto della gestione;
 - approvazione del regolamento di contabilità e di economato;
 - nomina del Revisore;
 - approvazione della convenzione tipo di tesoreria;
 - le competenze che il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni attribuisce al Consiglio Comunale;
 - determinazione dell'entità del gettone di presenza dei componenti l'Assemblea e della misura dell'indennità di funzione dei membri della Giunta"; ai sensi del d.lgs n 267/2000 e nei limiti massimi stabiliti dalla l.r 19/2008, art. 4 e art. 18.
 - approvazione regolamenti per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni";

Art. 9 bis

Decadenza e dimissioni dei componenti dell'Assemblea

1. decade il componenti dell'Assemblea che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori dell'Assemblea. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea d'ufficio o su istanza di qualunque componente della stessa. A tal riguardo il presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del componente interessato, provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo.
2. Le dimissioni dalla carica di componente dell'Assemblea, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili. Non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determina la decadenza dalla carica di componente dall'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il componente dell'Assemblea decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere, entro 30 giorni, al proprio interno un nuovo componente dell'Assemblea dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso l'Assemblea.

Art. 10

Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il presidente nell'amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta dell'Unione compie gli atti di amministrazione sulle materie attribuite all'Unione e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente regolamento, del presidente, del segretario o dei funzionari.
3. La Giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dei consigli comunali e riferisce annualmente agli stessi sulla propria attività ed approva la proposta di relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione e la relazione di accompagnamento al rendiconto.
4. Le competenze in materia contabile che il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, affida all'organo esecutivo, si intendono riferite alla Giunta dell'Unione.

Art. 11

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dall'assessore delegato.
2. La Giunta si riunisce su convocazione del presidente, ogniqualvolta si renda necessario ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno.
3. La seduta è valida in presenza di almeno due componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art. 12
Presidente e Giunta dell'Unione

1. La Giunta dell'Unione è composta da due membri uno per ciascun Comune aderente all'Unione.
2. I membri della Giunta vengono eletti dall'Assemblea, con voto limitato ad una sola preferenza, tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti all'Unione.
3. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dall'Assemblea, sono a rotazione annuale e non possono appartenere allo stesso Comune.
4. Sarà comunque garantita l'invariabilità dei costi ai sensi dell'art. 18 commi 6 e 7 della LR 19/2008.

Art. 13
Competenze della/del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive, impartisce direttive al Segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.
3. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione e dei comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive e generali delle utenti e degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea dell'Unione.
4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
5. Il Presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art. 14
Sfiducia, dimissioni e decadenza del Presidente, della Giunta e cessazioni dalla carica

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte dell'Assemblea dell'Unione, di una mozione di sfiducia proposta e votata ai sensi di legge.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Le dimissioni del Presidente ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente dai due assessori comportano la decadenza dell'intera Giunta dell'Unione.
4. La cessazione dalla carica nel proprio Comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'Unione. L'Assemblea elegge il nuovo componente della Giunta nella prima seduta successiva al verificarsi della decadenza.

Art. 14 bis
Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 15
Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applica quanto previsto dal d.lgs 267/2000.
2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, il consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

Art. 16
Divieto di incarichi e consulenze

1. Al presidente, agli assessori ai consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Art. 17
Controllo sugli atti dell'Unione

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni e le Province.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

Art. 18
Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi in conformità agli Statuti Comunali.

Art. 19
Consultazioni

1. La trasformazione dell'Unione in fusione dei comuni dovrà essere preceduta da apposita consultazione referendaria contemporanea e separata per ciascun Comune.

TITOLO IV

FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 20
Rapporti con i comuni componenti l'Unione

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate dall'Assemblea.
2. I Sindaci dei Comuni e il Presidente della Comunità Montana specificamente interessati ad argomenti in discussione possono chiedere di partecipare alle sedute degli organi dell'Unione ovvero inviare memorie scritte sull'argomento, affinché sia data espressione degli orientamenti in materia dei rispettivi Consigli Comunali.
3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogni qualvolta uno dei Comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art. 21
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.

4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 22

Personale dell'Unione

1. L'Unione può avvalersi dell'opera del personale dipendente dai comuni che ne fanno parte mediante la disciplina del Comando o dell'extratime.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico - amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.
3. Possono essere riconosciuti incentivi economici per le figure professionali incaricate delle nuove funzioni nell'ambito dell'Unione.
4. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli comuni ed il personale dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo comune risultante dalla fusione stessa.

Art. 23

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 24

Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

Art. 25

Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - a) contributi erogati all'Unione dallo Stato;
 - b) contributi erogati all'Unione dalla Regione;
 - c) contributi erogati all'Unione dalla Provincia;
 - d) contributi erogati all'Unione dalla Comunità Montana;
 - e) contributi erogati all'Unione da altri Enti;
 - f) trasferimenti operati all'Unione dai Comuni componenti;
 - g) tasse e diritti per servizi pubblici gestiti dall'Unione;
 - h) risorse per investimenti dell'Unione;
 - i) altre entrate dell'Unione.
2. Competono all'Unione gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati, alle condizioni, con le modalità e nelle forme stabilite da apposito regolamento.

Art. 26

Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

1. Il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dall'Assemblea dell'Unione con uno o più Comuni.

Art. 27

Attività finanziaria

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità da approvarsi da parte dell'Assemblea dell'Unione.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art. 28

Bilancio

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del Bilancio di previsione finanziario, deliberato annualmente dall'Assemblea dell'Unione entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge per i Comuni con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni
2. Il primo anno finanziario dell'Unione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Il bilancio annuale di previsione redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico - finanziario deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.
4. Al bilancio annuale sono allegati:
 - la relazione previsionale e programmatica;
 - il bilancio pluriennale;
 - tutti i documenti previsti dall'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.
5. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 29

Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni vigenti.
2. Il rendiconto è deliberato dall'Assemblea dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. Sono allegati al rendiconto, come disposto dall'art. 227, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 :
 - la relazione illustrativa della Giunta dell'Unione che, ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni., esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - la relazione del revisore del conto, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett.d), del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni;
 - l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza.
4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 30
Controllo interno

1. E' facoltà dei consigli comunali richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni;
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dal responsabile del servizio finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni.

Art. 31
Revisione economico – finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un solo revisore del conto secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente regolamento.
3. Il revisore dei conti deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 2399, comma 1, del codice civile, dall'art. 236 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni e, in generale, dalla normativa vigente.
4. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore; lo stesso regolamento disciplina le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
5. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta; può essere revocato per inadempienza ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato ed in ogni caso allorché ometta di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto.
6. Le funzioni del revisore sono quelle indicate dall'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; in particolare il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con l'Assemblea dell'unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.
7. Nella relazione di cui al precedente comma, possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
8. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente all'Assemblea dell'unione.
9. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera d'attività del revisore e quella dell'Assemblea dell'Unione.
10. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
11. L'Assemblea dell'Unione, contestualmente alla nomina del revisore unico, ne fissa il compenso, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Art. 32
Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il controllo di gestione viene effettuato dai singoli Consigli Comunali dell'Unione.

Art. 33
Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - la riscossione delle entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi o versate dai Comuni facenti parte dell'Unione;
 - il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento. nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità. nonché da apposita convenzione tipo da approvarsi da parte dell'Assemblea dell'Unione.

Art. 34
Economato

1. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa della spesa d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'art. 153, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35
Personale

1. Fino all'adozione della pianta organica, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre all'istituto del comando e/o dell'extra time.

Art. 36
Segretario dell'Unione

1. L'Unione si avvale del Segretario Comunale convenzionato dei Comuni di Cimbergo e Paspardo o suo sostituto nominato con Decreto sindacale ai sensi del regolamento Uffici e servizi in caso di motivata necessità.

Art. 37
Adozione e modifiche del presente statuto

1. Il presente statuto viene adottato e modificato ai sensi dell'art 32 del Tuel d.l.gs. 267/2000 e s.m.

Art. 38
Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione. L'atto costitutivo e lo statuto sono inviati alla Regione Lombardia. Lo statuto è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 39
Norma finale

1. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi statali e regionali eventualmente in contrasto con il presente statuto

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.
3. Copia dell'Atto costitutivo dell'Unione e del presente Statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione e dell'Unione e inviati al Ministero dell'Interno e all'ANCI.

IL SINDACO DI CIMBERGO
(Polioni Gian Bettino)

IL SINDACO DI PASPARDO
(De Pedro Fabio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Germano Pezzoni)

Publicato per 30 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 47 della Legge 8 giugno 1990, n.142. all'Albo Pretorio di Ceto a partire dal _____, di Cimbergo dal _____, di Paspardo dal _____.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dopo avere acquisito esecutività, pubblicato all' albo pretorio dei Comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo per 30 giorni consecutivi a partire dal _____, entra in vigore il _____.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
